

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Prova liberatoria ex art. 2051 c.c.: è storico – critica.

La prova liberatoria richiesta all'ente gestore o proprietario della strada cui si applichi l'art. 2051 c.c. non è una prova diabolica, ma semplicemente storico-critica: da un lato, infatti, allo stesso è dato dimostrare che il comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato hanno causato in via esclusiva il danno; dall'altro è possibile dimostrare l'adozione di tali forme organizzative di controllo, a distanza o mediante convenzioni o costituzioni di reti con altre autorità od enti, e quindi attribuire al fortuito quell'evento così repentino ed improvviso che trascenda ogni possibilità di controllo.

Tribunale di Termoli, sentenza del 6.2.2014

...omissis...

La domanda attorea deve trovare integrale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

In primo luogo deve esaminarsi il titolo di responsabilità della Provincia convenuta laddove si ritiene la indiscussa e pacifica applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. tenuto conto che la giurisprudenza prevalente del Suprema Corte, recependo le sollecitazioni da tempo espresse dalla pressoché unanime dottrina civilistica, ha accolto una visione oggettiva della responsabilità "da cosa in custodia", ritenendo superata la precedente visione "colpevole" della fattispecie di responsabilità ex 2051 c.c., sia pure con onere

probatorio invertito circa l'elemento soggettivo dell'illecito del custode (che si affermava essere presunto). D'altra parte, costituisce ormai orientamento giurisprudenziale prevalente quello che ha superato la distinzione, ritenuto da alcuni rilevante in ordine all'ambito di applicazione della citata norma, fra cose "sé agenti" od "inerti", così come fra dinamismo intrinseco ed estrinseco rispetto alla cosa dannosa, retaggio della dottrina francese e della elaborazione da essa compiuta sull'art. 1384 del Codice Napoleone. Su tale superamento e sulla conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c. a cose di per sé "inerti", "La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè' per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo il danno può verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni". Ed ancora, lo stesso concetto di "custodia" viene condivisibilmente considerata espressione sottolineante l'esigenza di un effettivo potere fisico di controllo esplicantesi sulla cosa (originariamente o tale divenuta) pericolosa, a prescindere dalla qualificabilità in senso tecnico di tale potere come proprietà, ovvero traente origine da titolo negoziale ex art. 1766 c.c. (al riguardo Cass. 18/02/2000, n. 1859: "L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri").

Dalla predetta affermazione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., ne deriva la condivisa applicazione di detta fattispecie legale a cose "inerti" che abbiano acquistato pericolosità attraverso l'insorgenza di un fattore esterno sopravvenuto al momento del fatto, non escludendo, ma anzi presupponendo, che il danneggiato fornisca la fondamentale e pregiudiziale dimostrazione probatoria dell'esistenza di nesso causale fra la cosa ed il danno lamentato (Cass. civ. 03/08/2001, n. 10687, Cass. civ. 17/05/2001, n. 6767 "In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 cod. civ., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto -concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 cod. civ., specie in materia di responsabilità della P.A. -, la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione").

Tanto premesso nel caso di specie, dalle produzioni documentali (verbale della xxxxx) e dalle risultanze testimoniali è emerso il nesso causale tra la buca di cui alla Via xxx e i danni riportati dall'autovettura di proprietà della società attrice dovendo unicamente accertarsi se nel caso de quo possa trovare applicazione la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

Orbene la tesi tradizionale muove dall'assunto che l'uso generale e diretto da parte di una generalità degli utenti non consentirebbe di per sé una vigilanza idonea della sede stradale, ma trattasi di argomento ripetuto senza adeguata valutazione dei suoi presupposti applicativi. In primo luogo è da notarsi come l'argomento dell'utilizzo generalizzato di un certo bene non sposta in alcun

modo il tema della custodia che di esso il proprietario o gestore possa esercitare, mentre è piuttosto l'argomento dell'estensione della cosa che, per sua intrinseca natura o per l'insorgenza di un fattore esterno, produce il danno ad imporre la domanda se la custodia sia in concreto o meno esigibile. In secondo luogo, riportato il problema da un piano astratto di mera destinazione della cosa ad un profilo più concreto di estensione ed esigibilità del dovere di vigilanza e/o manutenzione della res originariamente o divenuta pericolosa, appare evidente come la risposta al quesito che ci occupa non sia di carattere statico, ma su di essa incida il progredire e continuo perfezionamento di strumenti di controllo.

La prova liberatoria richiesta all'ente gestore o proprietario della strada cui si applichi l'art. 2051 c.c. non diviene una prova diabolica, ma semplicemente storico-critica: da un lato, infatti, allo stesso è dato dimostrare che il comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato hanno causato in via esclusiva il danno; dall'altro è possibile dimostrare l'adozione di tali forme organizzative di controllo, a distanza o mediante convenzioni o costituzioni di reti con altre autorità od enti, e quindi attribuire al fortuito quell'evento così repentino ed improvviso che trascenda ogni possibilità di controllo. Quello che tuttavia non pare proprio possibile sostenere è la propria ignoranza del fatto fonte di pericolo (nel caso di specie la pericolosità della curva, la inadeguatezza delle protezioni esistenti, la totale assenza di mezzi di illuminazione) e quindi la propria irresponsabilità, senza nemmeno dedurre e dimostrare l'adozione di accorgimenti organizzativi che portino nella generalità dei casi a poter apprendere tempestivamente il verificarsi di problemi alla circolazione e ad attivarsi, se non direttamente, attraverso richiesta di intervento di altri enti, forze dell'ordine, ecc...

D'altro canto in caso contrario si finirebbe per arrivare all'assurdo che l'adozione di forme organizzative inefficienti o, addirittura, l'adozione di nessun accorgimento, finirebbero per scusare sempre ed in astratto l'ente gestore o proprietario della strada, conseguenza che per la sua inaccettabilità non può accogliersi a riconferma della valenza di quanto già osservato.

Tanto rilevato nel caso in questione l'ente pubblico convenuto non ha fornito la prova critica dell'adozione in via generale e preventiva di modalità di protezione od altre forme di prevenzione tali da impedire fatti come quelli di cui è causa restando addirittura contumace nel procedimento. Di contro nel verbale della Polstrada si rileva la presenza sul piano viario di una grossa buca di forma rettangolare lunga mt. 1,50 larga mt. 0,80 e profonda mt. 0,25. Gli agenti, inoltre, rilevavano che il tratto di strada in questione era interessato da lavori di rifacimento del manto bituminoso e che la buca, praticata dalla ditta esecutrice dei lavori, era stata incautamente ricoperta con materiale pietroso e incoerente (massciata) che nel corso di un temporale avvenuto alcune ore prima si era riversato sulla sede stradale lasciando la cavità parzialmente scoperta.

Tempestivamente e nella immediatezza dei fatti gli accertatori chiedevano l'intervento della xxx, esecutrice dei lavori de quibus, la quale provvedeva alla immediata copertura bituminosa della fossa apponendo anche idonea segnaletica.

Si aggiunga che anche le dichiarazioni del xxxx hanno acclarato la veridicità e fondatezza della domanda attorea.

Accertato l'an debeat e la responsabilità della Provincia dixxxx si deve ora

esaminare il quantum della richiesta risarcitoria tenuto conto che trattasi esclusivamente di danni patrimoniali.

A riguardo si rileva la coincidenza della tipologia di danni descritti dagli accertatori e quelli di cui ai preventivi e fatture di riparazione anche tenuto conto della conferma dei predetti in sede testimoniale.

Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere riconosciuto pari ad Euro 7.041,35 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

Infine, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-contumace deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese da questi sostenute nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'effettivo contenuto economico della controversia e del mancato riscontro del tentativo di bonaria definizione della vicenda.

p.q.m.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da xxxx in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti della Provincia di xxx ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara responsabile la Provincia di Caserta dei danni arrecati all'attrice in seguito ai fatti verificatisi il 14/10/2004;

Condanna la xxxx alla rifusione dei danni patiti dalla società attrice che si liquidano in complessivi Euro 7.041,35 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;

Condanna la PROVINCIA xxxx alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento che si liquidano in Euro 1.922,50 di cui Euro 1.000,00 per onorario, Euro 900,00 per diritti ed Euro 22,50 per spese

Così deciso in Termoli-Larino, il 6 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2014.